



CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Salerno, sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Magistrati

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Dott. Bruno de Filippis | Presidente |
| 2. Dott.ssa Marina Ferrante | Consigliere |
| 3. Dott. Vito Colucci | Consigliere Relatore |

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 1122/2016 Ruolo Generale,

TRA

~~XXXXXXXXXX~~, nato in Gambia in data 27/7/1991, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Tondi per procura in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Napoli alla via Carlo Pisacane n. 29;

APPELLANTE / RICORRENTE

E

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno;

APPELLATO / RESISTENTE

Letti gli atti e a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 26/1/2017,

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 16/2/2016 ~~XXXXXXXXXX~~ ha proposto ricorso ex art. 35 D.Lgs. 25/2008, dinanzi al Tribunale di Salerno, avverso il provvedimento, datato 19/11/2015, con il quale il Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno ha rigettato l'istanza di riconoscimento della protezione internazionale proposta dall'attuale appellante / ricorrente.

Il Tribunale di Salerno, I Sezione Civile, con ordinanza datata 11/10/2016, emessa nel proc. n. 1518/2016 R.G., ha rigettato il ricorso.

Il Tribunale ha, in particolare, ritenuto che, nel caso in esame, non ricorrano i presupposti né per il riconoscimento dello status di rifugiato, di cui all'art. 2 e all'art. 11 del D. Lgs. n. 251 del 19/11/2007 e di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 25 del 28/1/2008, né per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria di cui agli artt. 2, 14 e 17 del D. Lgs. n. 251 del 19/11/2007 e di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 25 del 28/1/2008, né per il riconoscimento della protezione umanitaria di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 25 del 28/1/2008 e di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 25/7/1998.

~~XXXXXXXXXX~~ ha, poi, proposto appello avverso la suddetta ordinanza del Tribunale di Salerno datata 11/10/2016, con atto di citazione, notificato in data 24/10/2016, contenente anche istanza di sospensione dell'atto impugnato, con concessione di permesso di soggiorno, a norma dell'art. 35, comma 7, del D.Lgs. 25/2008, almeno sino all'esito del giudizio di secondo grado. L'atto di appello indica quale data di udienza il 6/3/2017. La copertina del fascicolo indica quale prima udienza di comparizione l'udienza del 9/3/2017.

~~XXXXXXXXXX~~ ha, quindi, proposto istanza di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza impugnata e del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno, con ricorso datato 3/11/2016, notificato al Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno in data 23/11/2016. E' stata fissata l'udienza del 12/1/2017, e a tale udienza il procedimento è stato

rinvio per l'acquisizione del fascicolo di primo grado. All'udienza del 26/1/2017 la Corte si è riservata di decidere sull'istanza di sospensione.

In ordine al *fumus* relativo alla istanza di sospensione, va evidenziato che ~~XXXXXX~~ ha, fra l'altro, dedotto in ricorso, che i gravi motivi per la concessione della sospensione vanno individuati «nel fatto che l'istante, di religione musulmana, aveva contratto matrimonio con donna di religione cristiana contro il volere della famiglia, che costrinse lo stesso, per timore della sua incolumità, a scappare», atteso che «Il Gambia ... è un paese dove la "blasfemia" viene condannata da corti islamiche e il presidente Jammeh, è un dittatore famigerato per essere un integralista islamico e per le dichiarazioni al vetriolo contro atei (ritenuti "peggio dei maiali") e omosessuali, per i quali prospetta la morte». ~~XXXXXX~~ ha, poi, dedotto che il 12 dicembre il Paese (con una popolazione per circa il 90 % di fede musulmana) è diventato una Repubblica islamica e che, nonostante Jammeh abbia assicurato che i diritti della minoranza cristiana saranno garantiti e che le donne non saranno costrette a coprirsi il viso, egli ha affermato che «Accettare la religione di Allah come fede e come stile di vita non è negoziabile». A detta del ricorrente, peraltro, ciò indicherebbe come il Gambia «abbia subito un crescente processo di islamizzazione a danno della libertà di credo» e ciò spiegherebbe «come ciò abbia influito anche nei rapporti tra le comunità con sempre minore accettazione dei matrimoni misti».

Va, in proposito, osservato che la situazione politica del Gambia è in evoluzione. Utili notizie, sul punto, si possono trarre dal settimanale "Internazionale", n. 1189 - anno 24 - 27 gen. / 2 feb. 2017, pag. 24.

In data 1/12/2016 si sono svolte le elezioni presidenziali. Il 2/21/2016, peraltro, il presidente Yahya Jammeh (del cui comportamento si lamenta, fra l'altro, il ricorrente) al potere da 22 anni, ha riconosciuto la vittoria del rivale Adama Barrow (con il 43,3 % dei voti).

In data 9/12/2016, tuttavia, Yahya Jammeh ha, poi, respinto il risultato, chiedendo un nuovo voto. E, in data 19/1/2017, ha dichiarato lo stato di emergenza.

In data 19/1/2017, però, Barrow ha giurato come nuovo presidente nell'ambasciata di Dakar, dove è rifugiato, e le truppe della Comunità degli stati dell'Africa occidentale (Cedeao), guidate dal Senegal, sono entrate in Gambia.

In data 21/1/2017, infine, Jammeh si è dimesso e ha lasciato il Paese.

La fluidità della situazione politica, quale emerge da quanto appena esposto, comporta, peraltro, la opportunità di valutare in maniera approfondita le ragioni addotte dal ricorrente nelle sue istanze anche alla luce dell'evoluzione delle vicende politiche del Gambia. Le incertezze di tale evoluzione rendono, infatti, opportuna una attenta valutazione dei fatti dedotti dal ricorrente e degli elementi che eventualmente potrebbero sorreggere le istanze dal medesimo formulate.

Ciò comporta la sussistenza del *fumus boni iuris*, ai fini della decisione in ordine all'istanza di sospensione, data la particolarità della situazione del Paese di provenienza del ricorrente.

Con riguardo, poi, al *periculum in mora*, va evidenziato che esso senz'altro sussiste. Qualora, infatti, dovessero risultare fondate le ragioni addotte dal ricorrente a sostegno delle domande proposte, il rientro in patria del ricorrente stesso nelle more della definizione del procedimento potrebbe comportare gravi conseguenze per ~~XXXXXX~~. Tale eventuale rientro, inoltre, renderebbe oltremodo difficoltoso il ripristino della situazione attualmente esistente, qualora le domande proposte dal ricorrente dovessero risultare fondate all'esito del procedimento.

Da tutto quanto esposto consegue che, ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 19, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 150 dell'1/9/2011, nonché ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D. Lgs. n. 25, l'istanza di sospensione proposta dal ricorrente va accolta e che va, di conseguenza, disposta la sospensione del provvedimento, datato 19/11/2015, con il quale il Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno ha rigettato l'istanza di

riconoscimento della protezione internazionale proposta dall'attuale appellante /
ricorrente ~~XXXXXXXXXX~~, nonché la sospensione, per quanto eventualmente utile,
dell'ordinanza, datata 11/10/2016, emessa dal Tribunale di Salerno, I Sezione
Civile, che ha rigettato il ricorso proposto dal medesimo ~~XXXXXXXXXX~~

Il presente provvedimento va, poi, comunicato al Ministero dell'Interno -
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di
Salerno, nonché al Questore di Salerno, al Questore di Napoli, al Prefetto di
Salerno e al Prefetto di Napoli, per opportuna conoscenza e per quanto di eventuale
competenza.

Risulta, peraltro, già fissata l'udienza del 9/3/2017 per la prima
comparizione delle parti, dinanzi a questa Corte di Appello.

P. Q. M.


La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, disattesa o assorbita ogni diversa
istanza, domanda, richiesta o eccezione, così provvede:

1. in accoglimento dell'istanza di sospensione proposta, ai sensi dell'art. 5 e
dell'art. 19, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 150 dell'1/9/2011, nonché ai sensi
dell'art. 19, comma 5, del D. Lgs. n. 25, dispone la sospensione
dell'efficacia esecutiva del provvedimento, datato 19/11/2015, con il quale
il Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento
della Protezione Internazionale di Salerno ha rigettato l'istanza di
riconoscimento della protezione internazionale proposta dall'attuale
appellante / ricorrente ~~XXXXXXXXXX~~, nonché la sospensione, per quanto
eventualmente utile, dell'ordinanza, datata 11/10/2016, emessa dal
Tribunale di Salerno, I Sezione Civile, che ha rigettato il ricorso proposto
dal medesimo ~~XXXXXXXXXX~~;
2. manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di
competenza, ivi compresa la comunicazione del presente provvedimento al
Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento
della Protezione Internazionale di Salerno, nonché al Questore di Salerno,
al Questore di Napoli, al Prefetto di Salerno e al Prefetto di Napoli.

Salerno, 1/2/2017

IL CONSIGLIERE RELATORE

Dott. Vito Colucci



IL PRESIDENTE

Dott. Bruno de Filippis



IL CANCELLIERE
(Mariano Elia)

